

SCHEDA REGIONALE – REGIONE LOMBARDIA

Indice tematico:

- 1. Adozioni nazionali ed internazionali*
- 2. Affidamento familiare*
- 3. Abusi e maltrattamenti sui minori*
- 4. Trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali*
- 5. Sanità*
- 6. Diritto all'istruzione*
- 7. Child rights governance*
- 8. Interventi a sostegno della condizione giovanile*
- 9. Sostegno alle attività oratoriali e similari*
- 10. Edilizia residenziale pubblica*
- 11. Edilizia residenziale per minori*
- 12. Edilizia scolastica*
- 13. Interventi e servizi sociali alla persona*
- 14. Politiche regionali per minori e famiglie*
- 15. Educazione alla legalità*
- 16. Interventi a sostegno degli stranieri e degli immigrati*
- 17. Popolazioni nomadi e seminomadi*

1. Adozioni nazionali ed internazionali

L'istituto giuridico dell'adozione è disciplinato dalla legge nazionale che prevede il diritto del minore ad essere educato nell'ambito di una famiglia (L. 4 maggio 1983, n. 184). In attuazione della normativa nazionale in materia, la Giunta regionale della Lombardia ha elaborato le *Linee guida per la definizione del percorso adottivo*, finalizzate a favorire la collaborazione tra i diversi soggetti che operano nel settore e regolamentare le modalità di svolgimento dei percorsi informativi/formativi rivolti alle coppie, come segue:

- 1^a fase: *Informazione*
 - Destinatari: coppie e famiglie che intendano avvicinarsi all'adozione, aspiranti genitori adottivi che abbiano già presentato la propria disponibilità all'adozione.
 - Obiettivi: sensibilizzazione della popolazione in materia di infanzia in difficoltà, promozione dei diritti dei minori, incremento del coinvolgimento negli interventi a tutela dei minori, conoscenza e diffusione di corrette informazioni.
 - *Piano informativo triennale*: approvato dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria locale, costituisce il principale riferimento in materia e fornisce informazioni di base, informazioni specifiche destinate a chi intenda avvicinarsi all'adozione nonché informazioni ulteriormente dettagliate per chi abbia già presentato la propria disponibilità all'adozione.
- 2^a fase: *Percorso di formazione all'adozione*, che si svolge secondo due moduli:
 - *Profilo formativo generale*: fornisce alla coppia un quadro legislativo dell'adozione e una maggiore consapevolezza della difficoltà del percorso adottivo, attraverso l'analisi delle motivazioni che hanno portato alla scelta dell'adozione, delle competenze genitoriali e la presa di coscienza della prossima costituzione di un nuovo nucleo familiare. Si concretizza in corsi di informazione/formazione della durata di 12 ore, per un minimo di 5 coppie e fino ad un massimo di 10 coppie.
 - *Profilo formativo specifico sull'adozione internazionale*: subordinato alla partecipazione della coppia al 1° modulo, mira a raggiungere una maggiore specificità e competenza attraverso informazioni di carattere giuridico, descrizione delle esperienze vissute da minori in stato di abbandono o di minori adottati da genitori stranieri e analisi delle difficoltà da fronteggiare in termini di discriminazione, xenofobia, inserimento familiare e integrazione sociale. Si concretizza in corsi di informazione/formazione della durata di 12 ore, per un minimo di 5 coppie e fino ad un massimo di 10 coppie.
- 3^a fase: *Relazione psicologica e sociale*, elaborata sulla base di un intervento psicologico sulla coppia aspirante all'adozione mediante incontri e colloqui, che deve contenere:
 - storia personale dei coniugi;
 - storia della coppia;
 - *Progetto adottivo*: indica fantasie ed aspettative sul figlio adottivo, pareri, dubbi ed incertezze, ipotesi organizzative e gestionali in merito all'arrivo del minore, disponibilità alla diversa etnia, colore, problemi di salute, fratelli;
 - competenza genitoriale: valuta la capacità di tollerare le frustrazioni, di accettare il bambino anche se diverso dal proprio immaginario, la disponibilità a raccontare al bambino la sua storia;
 - storia di eventuali precedenti adozioni o/e di figli biologici, anche al fine di preparare il figlio naturale all'arrivo del fratello;

- conclusione, che comprenda una valutazione complessiva degli operatori sulla coppia e il loro parere in merito alle caratteristiche della disponibilità della coppia ad accogliere il bambino o i bambini.

Normativa di riferimento:

- D.G.R. 8 AGOSTO 2003, N. 14043 “LINEE PER LA DEFINIZIONE DEL PERCORSO ADOTTIVO, IN APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO OPERATIVO COORDINATO, AI SENSI DELLA LEGGE N. 476/98, APPROVATO CON DGR 29 DICEMBRE 2000, N. 2992”

2. Affidamento familiare

L’istituto giuridico dell’affido è disciplinato dalla legge nazionale che prevede il diritto del minore ad essere educato nell’ambito di una famiglia (L. 4 maggio 1983, n. 184). In attuazione della normativa nazionale in materia, la Regione ha recentemente elaborato le *Linee guida per l’affidamento familiare*, che introducono i seguenti parametri:

- Destinatari: minori da 0 a 17 anni, indipendentemente dalla loro cultura, etnia o religione. L’affido è prorogabile fino al compimento del 21° anno di età, su proposta dei Servizi sociali e/o dei soggetti coinvolti, ed è disposto dall’Autorità giudiziaria.
- Tipologie di affidamento:
 - secondo lo status giuridico:
 - i. *consensuale*: disposto dall’Ente locale, previo consenso dei genitori;
 - ii. *giudiziale*: disposto dal Tribunale per i Minorenni, in assenza di consenso dei genitori.
 - secondo le tipologie di collocazione:
 - i. *eterofamiliare*: il minore viene collocato fuori dalla rete parentale entro il 4° grado;
 - ii. *intrafamiliare*: il minore viene collocato presso parenti entro il 4° grado.
 - secondo l’intensità del bisogno:
 - i. *residenziale*: il minore vive stabilmente con gli affidatari;
 - ii. *diurno*: il minore trascorre solo parte della giornata con gli affidatari e la sera torna nella sua famiglia;
 - iii. *a tempo parziale*: il minore trascorre solo un periodo definito con gli affidatari.
- Fasi del percorso di affidamento:
 - disponibilità all’affido da parte di una famiglia o di una persona singola;
 - percorso di conoscenza con le famiglie e le persone che dichiarano la propria disponibilità all’affido, da parte dell’*équipe affidi*;
 - ciclo di incontri informativi/formativi e di approfondimento delle tematiche relative all’affido familiare;
 - incontri di conoscenza individualizzati con la famiglia o la persona;
 - definizione di un’ipotesi previsionale di progettualità, sulla base dell’intensità della presa in carico del minore da tutelare.

- Compiti dei soggetti coinvolti nel percorso di affido:
 - per la famiglia di origine: rispettare modalità, luoghi e tempi di incontro con il minore, collaborare con la famiglia affidataria, facilitare il rientro del minore.
 - per il tutore (qualora i genitori non potessero, per situazioni contingenti, esercitare i loro doveri): cura, rappresentanza, amministrazione dell'eventuale patrimonio.
 - per la famiglia affidataria: partecipare al progetto educativo, facilitare il mantenimento dei contatti tra minore e famiglia di origine, tenere conto dei bisogni del minore, educarlo, curarlo e mantenerlo. ***Si segnala che la Regione non prevede limiti di età o di reddito per l'accesso all'affido, né specifiche caratteristiche alle quali rispondere; tale flessibilità ha l'obiettivo di determinare il tipo di esperienza di cui il minore ha bisogno, per giungere al migliore abbinamento possibile.***
- *Progetto quadro*: progetto personalizzato e multi-dimensionale, costituisce l'insieme di interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del bambino nonché a rimuovere la situazione di pregiudizio o di rischio di pregiudizio in cui si trova. A tal fine, il Progetto deve contenere un'attenta valutazione dei bisogni del minore e delle risorse disponibili, gli obiettivi e le modalità attraverso cui raggiungerli, i tempi di attuazione degli interventi nonché la valutazione dei risultati di breve lungo periodo.
- Tutela lavorativa e previdenziale degli affidatari: garantita attraverso l'equiparazione dei genitori affidatari con quelli naturali in materia di congedo di maternità, di paternità, parentale, per la malattia dei figli e per riposi giornalieri.
- Contributi mensili e rimborso spese: svincolati dal reddito in quanto costituiscono un riconoscimento per l'impegno sociale di accoglienza svolto. L'importo del contributo è determinato dall'entità dell'impegno e stabilito dalle singole Amministrazioni.

Si noti come la Regione Lombardia, con la disciplina di un iter organico per il percorso affidatario e la previsione di misure di sostegno alle famiglie affidatarie, abbia mostrato grande attenzione al tema dell'affido, distinguendosi da altre realtà regionali prive di una legislazione specifica in materia.

Normativa di riferimento:

- D.G.R. 24 MAGGIO 2011, N. 9/1772 "LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE"

3. Abusi e maltrattamenti sui minori

La Regione Lombardia, in attuazione delle leggi nazionali in materia di maltrattamenti e abusi in danno di minori, ha promosso l'elaborazione delle *Linee guida per il riordino e l'orientamento dei servizi dedicati alla tutela dei minori vittime di violenza*, che disciplinano la materia come segue:

- Tipologie di abuso:
 - *trascuratezza*: grave e/o persistente omissione di cure nei confronti del bambino;
 - *maltrattamento fisico*: aggressioni fisiche, maltrattamenti, punizioni corporali o gravi attentati all'integrità fisica e alla vita;

- *abuso sessuale*: coinvolgimento di un minore in atti sessuali, con o senza contatto fisico, sfruttamento sessuale di un minore, prostituzione infantile e pornografia;
- *maltrattamento psicologico*: ripetute e continue pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazione;
- *violenza assistita intrafamiliare*: coinvolgimento del minore in atti di violenza compiuti su figure di riferimento affettivamente significative.
- Interventi:
 - Riduzione del rischio: azioni mirate a ridurre i fattori di rischio e di cronicizzazione del disagio, sia sul piano sociale che psicologico.
 - Rilevazione: interventi mirati alla sensibilizzazione degli adulti prossimi ai minori, affinché siano in grado di rilevare tempestivamente i segnali di malessere del minore che indichino la sussistenza di una situazione di pregiudizio.
 - Segnalazione: atto di responsabilità individuale obbligatoria che segue la rilevazione del malessere del minore, da effettuare alla Magistratura minorile.
 - Denuncia: avvia il procedimento penale di accertamento della responsabilità dell'autore del reato, nonché i necessari provvedimenti di tutela nei confronti del minore.
 - Protezione: provvedimenti urgenti nelle situazioni documentate di pregiudizio per i minori, i.e. allontanamento del minore dalla propria abitazione e affidamento ad un'altra famiglia ovvero ad una struttura di accoglienza.
 - Valutazione: insieme delle diverse operazioni di diagnosi e prognosi che concorrono ad accertare la sussistenza e le caratteristiche di una situazione pregiudizievole per il minore e a definire il quadro socio-sanitario ed educativo del minore, degli adulti di riferimento e delle relazioni affettive.
 - Trattamento terapeutico e sostegno: interventi coordinati dei diversi servizi interessati che provvedano a porre in essere azioni finalizzate a riparare il danno subito dal minore, con particolare attenzione alla protezione del minore nei percorsi giudiziari.
- Soggetti che partecipano al percorso di tutela: consultori familiari pubblici e privati; servizi sociali; servizi di pronto soccorso; servizi di neuropsichiatria infantile; servizi materno-infantili; servizi di psichiatria; servizi per le dipendenze; medici pediatri e di medicina generale; strutture per l'accoglienza dei minori fuori dalla famiglia; strutture scolastiche di ogni ordine e grado; terzo settore con specifiche competenze sociali, sanitarie, educative.
- Formazione degli operatori, da realizzare in due ambiti:
 - specialistico: relativo alla propria professionalità;
 - trasversale: relativo agli obblighi e ai vincoli di legge, alle procedure, alle risorse destinate ai problemi dell'infanzia maltrattata.
- Monitoraggio del fenomeno e degli interventi, da realizzare mediante:
 - l'istituzione di un tavolo di coordinamento regionale, con il compito di favorire la collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti a vario titolo nella presa in carico delle situazioni di violenza su minori;
 - la promozione di centri di documentazione e di sistemi di registrazione dei dati per il monitoraggio del fenomeno, degli interventi e dell'organizzazione dei servizi.

Normativa di riferimento:

- D.G.R. 23 DICEMBRE 2004, N. 20100 “LINEE GUIDA PER IL RIORDINO E L’ORIENTAMENTO DEI SERVIZI DEDICATI ALLA TUTELA DEI MINORI VITTIME DI VIOLENZA”

4. *Trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali*

La Regione Lombardia concorre a tutelare la dignità delle persone ristrette negli istituti di pena, ammesse a misure alternative o sottoposte a procedimento penale e, con particolare riferimento ai minori dell’area penale, promuove e finanzia i seguenti interventi:

- *Piani di interventi* per la promozione e lo sviluppo di azioni volte al recupero ed al reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure penali:
 - Tipologie di azioni:
 - i. Garantire l’accesso alla rete dei servizi del territorio, attraverso: azioni di accompagnamento e sostegno di carattere psicologico ed educativo, interventi di counselling, di mediazione culturale e di tutoraggio, interventi di accompagnamento dei minori al termine della misura penale mediante l’implementazione dei programmi individualizzati.
 - ii. Sensibilizzare la collettività, attraverso: interventi di promozione della cultura della legalità, di lavori di utilità sociale, di formazione e informazione rivolti a tutta la popolazione, con particolare riguardo a quella scolastica.
 - iii. Sviluppare un sistema di offerta di risorse residenziali e semiresidenziali, attraverso: sostegno ad interventi di pronto intervento a valenza diurna e di housing sociale, con particolare attenzione ai minori che presentano particolare fragilità sul piano psicosociale (minori in età adolescenziale con disturbi di salute mentale, minori stranieri privi di riferimenti familiari).
 - iv. Ripristinare le relazioni sociali e familiari, con particolare attenzione alla tutela del ruolo genitoriale e della relazione figli-genitori, soprattutto attraverso interventi di mediazione penale.
 - Misura del contributo: non superiore al 70% dei costi ritenuti ammissibili.
 - Stanziamento regionale complessivo: pari ad € 4.700.000,00, di cui € 1.450.000,00 destinati ad azioni ed interventi specificamente rivolti ai minori (biennio 2009/2010).
- Sperimentazione coordinata di reti locali per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale, che ha previsto l’istituzione della figura dell’*agente di rete*, incaricato di facilitare la realizzazione di percorsi personalizzati di inclusione sociale attraverso lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - collaborazione con gli organismi dell’Amministrazione penitenziaria: organizzazione di attività ricreative, partecipazione a periodiche riunioni con altri operatori penitenziari, partecipazione ad attività strutturate all’interno dell’istituto;
 - realizzazione di una progettazione individualizzata: colloquio diretto con il detenuto, incontri di gruppo, segnalazione di casi particolari, osservazione nel corso del colloquio con un educatore penitenziario;

- potenziamento di una progettazione orientata alla realizzazione di percorsi di inclusione sociale: partecipazione a progetti sperimentali, incontri con i servizi del territorio e con gli Uffici di esecuzione penale esterna, partecipazione ai gruppi di lavoro per la programmazione zonale.
- Stanziamento regionale complessivo: pari ad € 650.000,00 (anno 2008, corrispondente alla terza annualità di realizzazione della sperimentazione).

Inoltre la Regione, in considerazione della particolare attenzione dedicata ai minorenni imputati di reato, ha elaborato un documento concernente *Indicazioni per la presa in carico di minori sottoposti a procedimenti penali*, che definisce:

- le fasi della presa in carico:
 - *conoscenza ed analisi della situazione*, da cui emergono il bilancio evolutivo e la personalità del minore in relazione al reato commesso o ad eventuali comportamenti a rischio, le relazioni con la famiglia e con altri minori, le potenzialità e le risorse del ragazzo e del contesto di riferimento;
 - *progettazione*, che deve comprendere la definizione degli obiettivi e di un piano di intervento, le risorse attivate e le azioni che si intendono promuovere, tenendo conto delle potenzialità e dei limiti del minore;
 - *valutazione*, che comporta il coinvolgimento del minore, del nucleo familiare e/o delle persone più significative del contesto di vita, nonché delle figure professionali che saranno parte del progetto.
- il *Progetto di intervento* a favore del minore che, elaborato congiuntamente dai Servizi territoriali e dai Servizi della Giustizia minorile, si caratterizza per:
 - *consensualità*: il progetto deve essere condiviso con il minore;
 - *adeguatezza*: il progetto deve tener conto della personalità del minore, del tipo di reato, delle risorse personali, familiari e del contesto di vita che possono essere mobilitate;
 - *praticabilità e concretezza*: nel progetto devono essere indicate le risorse da utilizzare, i processi da attivare, le modalità di partecipazione degli operatori e, eventualmente, le modalità dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la vittima.
- la rete territoriale periferica dei soggetti coinvolti, composta da:
 - *Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni*: attivano interventi di trattamento per i minori coinvolti in procedimenti penali e per le loro famiglie; assicurano assistenza e sostegno anche in sede di udienza, favorendo il reinserimento sociale dei minori entrati nel circuito penale, in raccordo con i Servizi degli Enti locali.
 - *Centri di Prima Accoglienza*: strutture che ospitano minori arrestati o fermati fino all'Udienza di Convalida per un massimo di 96 ore, nel cui ambito vengono attivati interventi di sostegno ai minori e viene svolta la necessaria attività di conoscenza dell'indagato, utile all'Autorità Giudiziaria ai fini della determinazione dei provvedimenti giudiziari.
 - *Istituti Penali per i Minorenni*: strutture destinate ad accogliere minori sottoposti alla misura cautelare della custodia in carcere o in esecuzione penale.
 - *Comunità Ministeriali*: strutture che possono accogliere fino ad un massimo di 10 minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.
 - *Istituto di semilibertà* con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative.

Si noti che la Regione Lombardia, con la previsione di specifiche misure di sostegno in favore dei minori dell'area penale e con l'elaborazione di Linee di indirizzo dedicate, ha prestato particolare attenzione al tema della loro presa in carico ed inclusione sociale laddove, in altre realtà regionali, non si rinviene una produzione legislativa specifica in materia.

Normativa di riferimento:

- L.R. 14 FEBBRAIO 2005, N. 8 “DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE LOMBARDIA”
- D.G.R. 27 MAGGIO 2009, N. 8/9502 “MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DI PIANI DI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DI UNA RETE A FAVORE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E DELLE LORO FAMIGLIE (BIENNIO 2009-2010)”
- D.G.R. 18 APRILE 2008, N. 8/7081 “SPERIMENTAZIONE COORDINATA DI RETI LOCALI PER IL REINSERIMENTO SOCIALE DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE - III ANNO”
- CIRC. REG. 22 NOVEMBRE 2007, N. 37 “INDICAZIONI PER LA PRESA IN CARICO DEI MINORI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTI PENALI”

5. Sanità

La Regione Lombardia, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi sanitari di base, ha approvato il *Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità* che ha introdotto, tra gli altri, i seguenti parametri:

- *Piano sociosanitario regionale*: approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, ha durata quinquennale con possibilità di aggiornamento annuale e costituisce lo strumento di programmazione unico e integrato in materia di servizi socioassistenziali e sanitari.
- Istituzione della *Consulta della sanità*, tavolo di confronto permanente finalizzato alla condivisione degli indirizzi di programmazione in materia di sanità tra la Regione e gli interlocutori del sistema sanitario;
- Soggetti della programmazione sanitaria a livello locale:
 - *Conferenza dei sindaci*, composta da tutti i sindaci dei Comuni che fanno parte dell'ambito territoriale di ciascuna Azienda sanitaria locale, che si avvale del *Consiglio di rappresentanza dei sindaci*, eletto dalla Conferenza stessa.
 - *Assemblea dei sindaci*, istituita a livello distrettuale e composta da tutti i sindaci dei Comuni compresi nel territorio del distretto.
 - *Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale*, quale raccordo tra Comuni, Province e Regione nella definizione e attuazione delle linee programmatiche.
- Contributi a favore di soggetti *non profit* operanti in ambito sanitario, che svolgano attività di ricovero e cura in strutture ospedaliere ubicate in Lombardia, in coerenza con gli indirizzi del Piano sociosanitario regionale:
 - finalità: realizzazione di progetti finalizzati a miglioramenti organizzativi, strutturali e tecnologici;

- misura del contributo: fissato in ragione della qualità, complessità e onerosità dei progetti presentati;
- stanziamento regionale complessivo: pari ad € 20.000.000,00 (anno 2010).

Inoltre, nel più specifico ambito dell'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia, la Regione ha legiferato introducendo le seguenti misure:

- Servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia:
 - destinatari: cittadini italiani, stranieri o apolidi, residenti o temporaneamente soggiornanti nel territorio regionale.
 - tipologie di prestazioni: educazione sessuale e assistenza psicologica, sociale e sanitaria al singolo e alla coppia; diffusione di informazioni sui metodi idonei e assistenza finalizzata al conseguimento delle finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione e all'interruzione della gravidanza; assistenza nell'affrontare i problemi dei minori, quali handicap, difficoltà psicologiche e di adattamento; collaborazione tra consultori e strutture sanitarie, per assicurare la continuità e l'integrazione dei vari momenti assistenziali.
- Tutela della partoriente, realizzata attraverso le seguenti misure di sostegno:
 - raccordo tra consultorio, strutture ospedaliere ed extra ospedaliere per garantire la medesima équipe di operatori durante la gravidanza ed il parto;
 - assistenza domiciliare alla madre e al bambino dopo il parto, per favorire la dimissione precoce della donna dall'ospedale;
 - organizzazione di corsi preparatori al parto e di incontri successivi al parto, per favorire lo scambio di esperienze sulla nuova condizione della donna e della coppia;
 - in caso di nascita prematura o di patologia neonatale grave, è garantita la presenza dei genitori nei reparti di terapia intensiva, la durata delle visite senza restrizioni e l'organizzazione di incontri tra genitori e componenti dell'équipe per ottenere informazioni sulla patologia del bambino;
 - attiguità tra reparti di patologia neonatale e ostetricia.
- Tutela del bambino – da 0 a 14 anni – ricoverato in ospedale o in strutture convenzionate, realizzata attraverso le seguenti misure di sostegno:
 - istituzione di servizi di day hospital e di servizi ambulatoriali per limitare la durata della degenza ospedaliera;
 - continuità del rapporto familiare-affettivo durante il periodo di ospedalizzazione, attraverso la continua presenza del genitore o di persona affettivamente legata al bambino;
 - possibilità, per i genitori, di assistere a visite mediche ed interventi strumentali;
 - possibilità per chi assiste il bambino di usufruire di vitto e pernottamento nella struttura ospedaliera;
 - in caso di lunghe degenze, possibilità di contatti con figure significative per il bambino, come fratelli o compagni di scuola;
 - presenza, in ogni reparto pediatrico, di adeguati locali per svolgere attività educative e ludiche condotte da educatori, insegnanti e volontari.

- Contributi regionali per il sostegno dei consultori familiari:
 - destinatari: consultori familiari pubblici e privati accreditati dalla Regione;
 - finalità: sostenere la maternità ed in particolar modo le situazioni più fragili e vulnerabili che necessitano di interventi mirati, nonché quelle che riguardano le famiglie e le donne che non riescono a far fronte alla nascita di un figlio;
 - tipologie di interventi finanziati:
 - i. potenziamento del personale impiegato nei consultori;
 - ii. attivazione di specifiche iniziative di formazione degli operatori dei consultori;
 - iii. incremento della remunerazione delle prestazioni e delle funzioni non tariffabili relative all'ambito materno-infantile, finalizzato ad aumentare il numero delle prestazioni e della popolazione assistita.
 - stanziamento regionale complessivo: pari ad € 8.000.000,00 (anno 2008).

Normativa di riferimento:

- L.R. 30 DICEMBRE 2009, N. 33 "TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI SANITÀ"
- L.R. 7 MARZO 2011, N. 6 "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2009, N. 33 (TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI SANITÀ)"
- D.G.R. 8 FEBBRAIO 2012, N. 9/2983 "CRITERI PER LA VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DEI PROGETTI FINALIZZATI A MIGLIORAMENTI ORGANIZZATIVI, STRUTTURALI E TECNOLOGICI PRESENTATI DA SOGGETTI PRIVATI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 25 DELLA L.R. 30 DICEMBRE 2009, N. 33 "TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI SANITÀ" - BANDO 2010"
- D.C.R. 17 NOVEMBRE 2010, N. IX/88 "PIANO SOCIO SANITARIO REGIONALE 2010-2014"
- D.G.R. 1 DICEMBRE 2010, N. 9/937 "DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIO SANITARIO REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2011"
- L.R. 6 SETTEMBRE 1976, N. 44 "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER L'EDUCAZIONE SESSUALE, PER LA PROCREAZIONE LIBERA E CONSAPEVOLE, PER L'ASSISTENZA ALLA MATERNITÀ, ALL'INFANZIA E ALLA FAMIGLIA"
- L.R. 8 MAGGIO 1987, N. 16 "LA TUTELA DELLA PARTORIENTE E LA TUTELA DEL BAMBINO IN OSPEDALE"
- D.G.R. 22 GENNAIO 2008, N. 8/6453 "DETERMINAZIONI RELATIVE AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DEI CONSULTORI FAMILIARI PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI DELLA REGIONE LOMBARDIA"

6. Diritto all'istruzione

La Regione Lombardia individua nella tutela del diritto allo studio uno dei capisaldi delle proprie politiche regionali, incentrate su valori quali la centralità della persona, le pari opportunità di accesso ai percorsi, la salvaguardia del pluralismo culturale, linguistico e religioso, la valorizzazione del capitale umano.

Nel rispetto di questi principi, la Regione ha legiferato in materia introducendo i seguenti parametri:

- Destinatari degli interventi: frequentanti di scuole, sezioni o corsi con sede in uno dei comuni della Regione.

- Tipologie di interventi:
 - *buono scuola*: contributo assegnato a studenti con reddito ISEE del nucleo familiare inferiore ad € 30.000,00, può variare tra € 450,00 ed € 900,00 a seconda dell'indicatore reddituale e dell'ordine e grado di scuola frequentata (a. s. 2012/2013);
 - *integrazione al reddito*: contributo integrativo rispetto al *buono scuola*, destinato a studenti con reddito ISEE del nucleo familiare inferiore o pari ad € 15.458,00, può variare tra € 400,00 ed € 950,00 a seconda dell'indicatore reddituale e dell'ordine e grado di scuola frequentata (a. s. 2012/2013);
 - *sostegno alla disabilità*: contributo assegnato allo studente con disabilità certificata dalla ASL di competenza, pari ad € 3.000,00 per spese connesse al personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno, indipendentemente dal reddito (a. s. 2012/2013);
 - *sostegno alla capacità e al merito*: contributo assegnato a studenti capaci e meritevoli, stabilito come segue (a. s. 2012/2013):
 - i. studenti con reddito ISEE del nucleo familiare inferiore o pari ad € 20.000,00 che abbiano conseguito agli esami di licenza media una valutazione finale pari o superiore a 9 (contributo pari ad € 300,00), ovvero una valutazione pari a 10 (contributo pari ad € 700,00);
 - ii. studenti con reddito ISEE del nucleo familiare inferiore o pari ad € 20.000,00 che, a conclusione della prima, della seconda, della terza o della quarta classe della scuola secondaria superiore abbiano conseguito una valutazione finale media compresa tra 8 e 9 (contributo pari ad € 300,00), ovvero una valutazione superiore a 9 (contributo pari ad € 500,00);
 - iii. studenti che abbiano concluso il quinto anno della scuola secondaria superiore riportando la valutazione di 100 e lode: contributo pari ad € 1.000,00, indipendentemente dal reddito.
 - *libri e materiale didattico*;
 - *servizi speciali di trasporto scolastico*, finalizzati a garantire la frequenza scolastica in ogni parte del territorio regionale;
 - *mense*, finalizzate a favorire l'attuazione del tempo pieno nelle scuole dell'obbligo, agevolare la regolare frequenza nelle scuole superiori e garantire il livello qualitativo e dietetico dei cibi, anche ai fini di una corretta educazione alimentare;
 - *posti in convitti, pensionati o analoghi istituti*, assegnati gratuitamente o semigratuitamente e finalizzati ad agevolare la frequenza delle scuole superiori;
 - *assistenza socio psicopedagogica*, rivolta soprattutto ad invalidi, emarginati, disabili fisici, psichici e sensoriali.
- Interventi regionali complementari, realizzati attraverso l'erogazione di contributi ai Comuni finalizzati a ridurre o azzerare gli oneri finanziari eventualmente a carico dell'utenza:
 - servizi per l'accesso all'istruzione: trasporto scolastico, assistenza disabili, servizio di pre-scuola e post-scuola;
 - interventi per l'orientamento musicale: contributo pari a € 400,00 a ciascuna associazione musicale che ne faccia richiesta e che documenti la presenza ai propri corsi di almeno 8 allievi in età di obbligo di istruzione, fino ai 18 anni compiuti;
 - stanziamento finanziario complessivo, pari ad € 8.633.400,00 (a. s. 2010/2011).
- *Piano regionale per il diritto allo studio*, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta entro il mese di febbraio di ogni anno, indica gli obiettivi prioritari da realizzare, i finanziamenti disponibili e le modalità di attuazione degli interventi.

Inoltre il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ha approvato gli *Indirizzi pluriennali* per la programmazione e la realizzazione del sistema di istruzione e formazione, individuando gli obiettivi strategici da perseguire attraverso le c.d. *opzioni chiave* per lo sviluppo del sistema:

- Un governo basato sulla conoscenza e la valutazione, attraverso l'utilizzo di tre strumenti finalizzati a definire, indirizzare ed adattare le politiche promosse sul territorio regionale:
 - *Osservatorio Istruzione Formazione Lavoro*: strumento di conoscenza basato sull'integrazione delle banche dati e delle informazioni disponibili, finalizzato alla valutazione dell'impatto e dei risultati delle politiche regionali.
 - *Valutatore Indipendente*, che ha la funzione di verificare la qualità dei servizi e la soddisfazione dell'utenza diretta (allievi) e indiretta (Istituzioni).
 - *Accreditamento*: strumento che qualifica e certifica la rete dei servizi.
- La *Dote*: insieme di risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Lombardia ai soggetti beneficiari per garantire il libero accesso alla rete dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione. Per l'anno scolastico e formativo 2012/2013, le risorse complessivamente stanziare sono state così suddivise:
 - *Dote Scuola - Percorsi di istruzione*: € 81.000.000,00.
 - *Dote Scuola - Percorsi di istruzione e formazione professionale*: € 173.900.000,00.
- Il partenariato, finalizzato alla co-responsabilità e co-partecipazione di tutti i soggetti interessati in materia di programmazione territoriale, alla condivisione di obiettivi ed alla valorizzazione dei risultati;
- L'autonomia dei soggetti, finalizzata alla piena valorizzazione del ruolo dei soggetti che partecipano al sistema dei servizi, per consentire lo sviluppo di un'offerta pluralistica e personalizzata.
- L'integrazione delle risorse, con l'obiettivo di rendere maggiormente coordinate e vicendevolmente complementari le risorse regionali, nazionali ed europee.

Si noti come la Regione, con la previsione e l'aggiornamento di specifiche misure di sostegno in favore di studenti meritevoli, disabili o in condizioni economiche disagiate, abbia inteso tutelare il diritto allo studio, realizzando una reale parità di accesso all'istruzione ed ai servizi ad essa connessi.

Normativa di riferimento:

- L.R. 20 MARZO 1980, n. 31 "DIRITTO ALLO STUDIO – NORME DI ATTUAZIONE"
- L.R. 6 AGOSTO 2007, n. 19 "NORME SUL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA"
- D.C.R. 19 FEBBRAIO 2008, n. VIII/528 "INDIRIZZI PLURIENNALI E CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (ART. 7 L.R. 19/2007)"
- D.G.R. 8 FEBBRAIO 2012, n. 9/2980 "PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DOTE PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2012/2013"
- D.G.R. 5 AGOSTO 2010, n. 9/379 "INTERVENTI REGIONALI COMPLEMENTARI IN ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO 2010 – CONTRIBUTI AI COMUNI (ART. 12, L.R. N. 31/1980; ART. 7, L.R. N. 19/2007)"

7. Child rights governance

In materia di *child rights governance*, la Regione Lombardia ha istituito la figura e l'Ufficio del *Garante per l'infanzia e l'adolescenza* con l'obiettivo di assicurare la piena attuazione, nell'ambito del territorio regionale, dei diritti e degli interessi riconosciuti ai minori.

La disciplina regionale in materia affida al Garante le seguenti funzioni svolte, ove possibile, in accordo con la famiglia:

- diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e promuovere iniziative per la tutela e il riconoscimento dei diritti dei minori;
- concorrere a verificare l'applicazione, sul territorio regionale, della Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, della Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 25 gennaio 1996, delle altre convenzioni internazionali e delle disposizioni nazionali e regionali in materia;
- segnalare alle autorità competenti violazioni dei diritti dei minori o fattori di rischio o di danno per i minori, nonché fenomeni di esclusione sociale e di discriminazione nei confronti di minori;
- accogliere segnalazioni in ordine a casi di violazioni dei diritti dei minori;
- collaborare con gli enti competenti per contrastare ogni forma di sfruttamento e abuso e per limitare il fenomeno dei minori scomparsi, con particolare riguardo ai minori non accompagnati;
- collaborare con gli enti competenti per contrastare l'evasione e l'elusione dell'obbligo scolastico;
- vigilare sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica, per tutelare l'immagine dei minori e per segnalare alle autorità competenti eventuali trasgressioni;
- formulare proposte ed esprimere pareri non vincolanti su atti di indirizzo regionali, comunali e provinciali riguardanti i minori;
- collaborare con l'Osservatorio regionale sui minori;
- promuovere la cultura della tutela e della curatela, anche svolgendo attività di consulenza in materia.

Inoltre, nell'esercizio delle sue funzioni, il Garante può:

- visitare strutture che ospitano minori al di fuori della famiglia e segnalare alle autorità competenti eventuali situazioni a rischio che richiedano immediati interventi assistenziali o giudiziari;
- verificare l'adempimento delle prescrizioni nei confronti di comuni, province e aziende sanitarie locali e segnalare alle autorità competenti eventuali difformità;
- segnalare condotte omissive dei servizi sociali territoriali o di unità di offerta sociali o sociosanitarie;
- intervenire nei procedimenti amministrativi in cui siano coinvolti dei minori, per assicurare la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari ed il rispetto delle procedure e di tempi ragionevoli di definizione.

Per l'espletamento delle sue funzioni, il Garante si avvale di una struttura organizzativa così composta:

- *Ufficio del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza*, istituito presso il Consiglio regionale.
- *Commissione consultiva dell'Ufficio del Garante*, composta da una rappresentanza di associazioni che si occupano di minori e da una rappresentanza di minori.

Il Garante può inoltre avvalersi di figure professionali specialistiche, ricercatori ed istituti universitari – mediante la stipula di apposite convenzioni – del Difensore regionale, degli osservatori regionali, degli Assessorati regionali, provinciali e comunali competenti nonché della Polizia locale.

Infine, il Garante è tenuto a presentare annualmente una relazione al Consiglio regionale per fornire informazioni relative a:

- lo stato di attivazione delle proprie funzioni, gli interventi realizzati e gli esiti prodotti;
- le criticità emerse e le indicazioni sulle soluzioni da adottare;
- le modalità di collaborazione con gli altri soggetti competenti per una maggiore integrazione delle politiche minorili;
- l'entità delle violazioni dei diritti dei minori e le esigenze prioritarie di promozione dei diritti rilevate sul territorio.

Normativa di riferimento:

- L.R. 30 MARZO 2009, N. 6 "ISTITUZIONE DELLA FIGURA E DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA"

8. Interventi a sostegno della condizione giovanile

In materia di politiche in favore dei giovani, la Regione Lombardia ha promosso la realizzazione di azioni volte a sostenerne la partecipazione a livello economico, sociale e culturale, introducendo i seguenti parametri:

- Contributi regionali per l'avvio di nuove realtà imprenditoriali, destinati a nuove imprese o ditte aventi sede operativa in Lombardia, con particolare riguardo per le iniziative proposte da giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni:
 - tipologia di contributo: finanziamento a medio termine con durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni, con un periodo di preammortamento massimo di 2 anni.
 - misura del contributo: compreso tra € 15.000,00 ed € 30.000,00 per le ditte individuali, elevabili fino ad € 150.000,00 per le forme societarie e, comunque, non superiore all'80% dell'investimento ammissibile.
 - stanziamento regionale complessivo: pari ad € 20.000.000,00 (anno 2009).
- Programma *Nuova generazione di idee: le politiche e le linee di intervento per i giovani di Regione Lombardia*, finalizzato all'erogazione di contributi regionali per la realizzazione di progetti in favore di giovani di età compresa tra i 14 ed i 30 anni:

- beneficiari: soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.
- finalità: sviluppare proposte progettuali per definire e gestire programmi integrati in materia di sostegno alla creatività giovanile, sviluppo della capacità imprenditoriale, partecipazione giovanile, sviluppo di reti, orientamento studio/lavoro, accesso all'occupazione, formazione, informazione/comunicazione, promozione dello sport, counselling e prevenzione di comportamenti a rischio.
- misura del contributo: pari al 60% della spesa ritenuta ammissibile, fino ad un massimo di € 2.000.000,00 per ciascun progetto presentato.
- *Borsa per giovani talenti sportivi*, finalizzata a sostenere le giovani promesse sportive attraverso la corresponsione di un contributo volto a coprire le spese sostenute annualmente per proseguire la carriera agonistica:
 - beneficiari: giovani talenti sportivi residenti in Lombardia, di età compresa tra i 14 ed i 19 anni, che non svolgano attività professionistica, appartenenti a società iscritte al Registro Nazionale CONI delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
 - misura del contributo: fino ad un massimo di € 2.500,00 annui.
 - stanziamento finanziario complessivo: pari ad € 2.000.000,00 (biennio 2009/2010).
- Istituzione del *Tavolo permanente regionale per le politiche giovanili*: composto da tutte le Direzioni regionali maggiormente coinvolte, nonché da una rappresentanza degli Enti locali e della società civile che operano in modo significativo in ambiti di interesse della popolazione giovanile, rappresenta un luogo di scambio, confronto ed elaborazione di proposte tecniche finalizzato ad affrontare in modo organico le tematiche inerenti alle politiche giovanili, a realizzare l'ascolto dei bisogni dei giovani, delle istanze e delle proposte degli operatori e ad orientare la programmazione regionale, tenendo conto delle diverse realtà ed esigenze locali.
- Approvazione del documento *Linee di indirizzo per una governance delle politiche giovanili in Lombardia 2012-2015*, finalizzato alla definizione di strategie che consentano di sviluppare interventi sostenibili in grado di rispondere alle aspettative dei giovani e di garantire la crescita e la stabilizzazione di un sistema di programmazione e di una rete di interventi integrati, per il quale la quota di cofinanziamento regionale è pari ad € 2.430.000,00 (biennio di sperimentazione 2012/2013).

Normativa di riferimento:

- D. DIRIG. REG. 7 APRILE 2009, N. 3390 "APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA RIAPERTURA DELLO SPORTELLO PER L'AVVIO DELLE NUOVE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI, DI LAVORO AUTONOMO ED INDIPENDENTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE INIZIATIVE PROPOSTE DA GIOVANI (18-35 ANNI), DONNE, SOGGETTI SVANTAGGIATI – AI SENSI DELL'ART. 24 – L.R. N. 22/2006 – IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI FINLOMBARDA S.P.A. DI € 4.500.000,00 PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE (ART. 10, COMMA 7, LETT. D), L.R. N. 1/1999)"
- D.G.R. 12 DICEMBRE 2007, N. 8/6131 "CRITERI PER LA SELEZIONE DI PROGETTI IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA "NUOVA GENERAZIONE DI IDEE. LE POLITICHE E LE LINEE DI INTERVENTO PER I GIOVANI DI REGIONE LOMBARDIA"
- D.G.R. 23 SETTEMBRE 2009, N. 8/10195 "DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA "BORSA PER GIOVANI TALENTI SPORTIVI"
- D.G.R. 9 FEBBRAIO 2011, N. 9/1304 "ISTITUZIONE TAVOLO PERMANENTE REGIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI"

- D.G.R. 16 NOVEMBRE 2011, N. 9/2508 “APPROVAZIONE DOCUMENTO “LINEE DI INDIRIZZO PER UNA GOVERNANCE DELLE POLITICHE GIOVANILI IN LOMBARDIA 2012-2015”

9. Sostegno alle attività oratoriali e similari

La Regione Lombardia riconosce la funzione educativa e sociale svolta dalle parrocchie mediante le attività oratoriali che, in stretta collaborazione con le famiglie, contribuiscono a promuovere, accompagnare e supportare la crescita armonica dei ragazzi e degli adolescenti e, a tal fine, eroga contributi in favore di diocesi e parrocchie, nonché di Enti analoghi che svolgano attività di rilevanza sociale ed educativa e che abbiano sottoscritto con la Regione appositi Protocolli di intesa, secondo le seguenti modalità:

- Requisiti per l’accesso: assenza di scopo di lucro, finalità socio educativa, presenza operativa sul territorio lombardo in almeno quattro delle sue province, iniziative ed interventi avviati da almeno due anni, disponibilità di risorse umane, elaborazione di un progetto educativo, disponibilità di strutture, non riconoscimento o finanziamento per le stesse finalità da altre leggi regionali.
- Riconoscimento, mediante sottoscrizione di uno specifico protocollo d’intesa che indichi:
 - interventi che promuovano la crescita del minore e prevengano disagio e disadattamento giovanile;
 - libero accesso di minori, adolescenti e giovani alle attività, senza discriminazione alcuna;
 - individuazione delle strutture operative sul territorio provinciale.
- Effetti del riconoscimento:
 - consultazione dell’Ente per l’elaborazione di linee di programmazione regionale in materia;
 - diritto di indicare rappresentanti all’interno di commissioni consultive o organismi regionali che si occupino di giovani e minori;
 - connotazione dell’Ente quale soggetto sociale ed educativo;
 - possibilità di gestire un’unità di offerta.
- Interventi finanziati:
 - formazione degli operatori che agiscono nell’ambito degli oratori per lo svolgimento delle funzioni sociali ed educative;
 - ricerca e sperimentazione di attività ed interventi, soprattutto a carattere innovativo;
 - iniziative e progetti rivolti al monitoraggio e allo studio di azioni e programmazioni già avviate.
- Modalità di finanziamento, erogato a seguito della presentazione di una relazione annuale che contenga una proposta di programma, la rendicontazione unitaria della spesa, l’utilizzo del finanziamento e la valutazione delle attività svolte:
 - per la Regione Ecclesiastica Lombardia, determinato annualmente e ripartito come segue: il 30% sulla base della popolazione, il 40% sul numero delle parrocchie, il restante 30% per attività o iniziative interdiocesane;

- per gli altri Enti che abbiano sottoscritto un Protocollo d'intesa, determinato annualmente in base al numero dei comuni e alla popolazione interessata dalle attività di ogni Ente.
- Concessione di contributi in capitale a rimborso ventennale finalizzati ad incrementare la capacità operativa e funzionale e la fruibilità delle strutture degli oratori:
 - destinatari: parrocchie lombarde.
 - tipologie di interventi finanziati: opere ed impianti inerenti strutture per finalità sociali ed educative, ivi compresi interventi di nuova costruzione, ristrutturazione con adeguamento normativo e recupero conservativo.
 - misura del contributo: rimborso ventennale senza interessi fino alla copertura del 50% della spesa dichiarata ammissibile, definita tale se non inferiore a € 900.000,00 e fino ad un massimo di € 2.500.000,00.
 - stanziamento regionale complessivo: pari ad € 5.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2008 e 2009.

Normativa di riferimento:

- L.R. 23 NOVEMBRE 2001, n. 22 “AZIONI DI SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE ED EDUCATIVA SVOLTA DALLE PARROCCHIE MEDIANTE GLI ORATORI”
- R.R. 15 LUGLIO 2003, n. 12 “REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE EDUCATIVA E SOCIALE, SVOLTA DA ENTI REGIONALI AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2001, n. 22, “AZIONI DI SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE ED EDUCATIVA SVOLTA DALLE PARROCCHIE MEDIANTE GLI ORATORI””
- D.G.R. 10 OTTOBRE 2007, n. 8/5506 “CRITERI DI PREDISPOSIZIONE DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE E IMPIANTI INERENTI STRUTTURE CON FINALITÀ SOCIALI ED EDUCATIVE”

10. Edilizia residenziale pubblica

In materia di assegnazione e gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la Regione Lombardia ha legiferato individuando i seguenti parametri:

- Requisiti per l'accesso:
 - cittadinanza italiana, europea o, per gli stranieri, titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
 - residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, da almeno cinque anni¹ per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda;

¹ Si segnala come il requisito della residenza quinquennale appaia di dubbia legittimità se confrontato con la normativa nazionale vigente e con la più recente giurisprudenza (cfr. articolo 3 Cost. e sentenze Corte Costituzionale n. 432/2005 e n. 40/2011), violando il principio di uguaglianza, parità di trattamento ed introducendo, di fatto, una discriminazione tra i fruitori di provvidenze sociali. Il requisito di anzianità di residenza si tradurrebbe, infatti, in una

- non aver ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici;
 - non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
 - non essere titolare di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare sul territorio nazionale o all'estero²;
 - non aver subito un procedimento di sfratto per morosità da alloggi di edilizia residenziale pubblica negli ultimi 5 anni, fatte salve le situazioni di accertata difficoltà nel pagamento dei canoni e dei servizi;
 - non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica negli ultimi 5 anni;
 - fruire di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore ad € 16.000,00.
- Assegnazione degli alloggi, effettuata attraverso una graduatoria formata sulla base dell'*Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo* (ISBA), determinato dai seguenti elementi:
 - disagio familiare: presenza di anziani o disabili, famiglie di nuova formazione, persone sole con eventuali minori a carico, emigrati che abbiano necessità di rientrare in Italia.
 - disagio abitativo: rilascio dell'alloggio a seguito di ordinanza, condizioni abitative improprie, coabitazione, sovraffollamento, alloggi antigienici, presenza di barriere architettoniche, lontananza dalla sede di lavoro.
 - disagio economico: condizione di disoccupazione, affitto oneroso.
 - Assegnazione in deroga alla posizione in graduatoria ovvero in caso di mancata presentazione della domanda, per le quali è prevista una riserva pari al 25% degli alloggi disponibili, ai nuclei familiari che:
 - debbano forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo, fatti salvi i casi di sfratto per morosità o occupazione abusiva;
 - abbiano rilasciato o debbano rilasciare l'alloggio a seguito di calamità naturali;
 - necessitino di urgente sistemazione abitativa, anche a seguito di gravi eventi lesivi dell'integrità psico-fisica e personale, con particolare riguardo a donne e minori;
 - siano privi di alloggio o si trovino in alloggio antigienico ovvero in alloggio improprio, benché collocati in graduatoria, e per i quali non sia stato possibile provvedere alla sistemazione abitativa del nucleo familiare con l'ordinaria procedura della graduatoria, entro i tre mesi successivi dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa.
 - Consegna dell'alloggio, effettuata previa sottoscrizione del contratto di locazione tra assegnatario ed ente gestore. Entro 30 giorni dalla consegna, l'assegnatario è tenuto ad occupare l'alloggio, salvo proroga concessa dall'ente gestore a seguito di motivata istanza.

indiscriminata esclusione di intere categorie di persone dal godimento di quelle rilevanti prestazioni sociali che, in quanto volte a rimuovere situazioni di bisogno, di precarietà economica, di disagio individuale o sociale, rientrerebbero nella categoria dei diritti inviolabili dell'uomo.

² Si considera adeguato l'alloggio la cui superficie utile non sia inferiore a:

- 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone;
- 60 mq per un nucleo familiare composto da 3 o 4 persone;
- 75 mq per un nucleo familiare composto da 5 o 6 persone;
- 95 mq per un nucleo familiare composto da 7 persone ed oltre.

L'inosservanza da parte dell'assegnatario del termine predetto comporta la decadenza dell'assegnazione.

- Subentro nella domanda e nell'assegnazione da parte dei componenti del nucleo familiare, in caso di decesso dell'assegnatario o dell'aspirante tale.
 - Annullamento dell'assegnazione: disposto con motivato provvedimento del Comune competente per territorio nel caso di assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima o di assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.
 - Decadenza dell'assegnazione, disposta con motivato provvedimento del Comune competente, nei casi di: morosità nel pagamento del canone, aver ceduto in tutto o in parte l'alloggio, non abitarvi stabilmente, averlo adibito ad attività illecite o immorali, non aver preso possesso dell'alloggio entro i termini stabiliti, aver conseguito la titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato nella stessa provincia di residenza o ad una distanza inferiore ai 70 Km, aver perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione.
 - Interventi regionali per l'accesso ai servizi abitativi:
 1. *Contributi di solidarietà*, erogati dai Comuni e dalle Aziende lombarde per l'edilizia residenziale agli assegnatari che non siano in grado di far fronte al pagamento del canone di locazione e dei servizi prestati dall'ente proprietario; la misura del contributo viene individuata da un'apposita Commissione, formata da rappresentanti del Comune e dell'ente proprietario interessato, che si riunisce con cadenza almeno trimestrale allo scopo di valutare le richieste di contributi avanzate.
 2. *Locazione a studenti* provenienti da altro comune, iscritti a corsi di laurea universitaria, master, dottorati e corsi di specializzazione post laurea, per far fronte ad esigenze di permanenza temporanea per motivi di frequenza. Il reddito annuo complessivo dei fruitori non deve superare gli € 44.000,00.
 3. *Canone convenzionato*, promosso e attuato da soggetti pubblici o privati per favorire l'accesso alla casa e finalizzato ad aumentare l'offerta di alloggi in affitto. Per servizi abitativi a canone convenzionato si intendono gli alloggi aventi le seguenti caratteristiche:
 - destinati a categorie di cittadini che non siano in grado di sostenere i canoni di libero mercato, o che abbiano esigenze abitative di tipo temporaneo collegate a particolari condizioni di lavoro o di studio;
 - i cui canoni siano inferiori a quelli di mercato;
 - per la cui realizzazione siano previste agevolazioni diverse da sovvenzioni pubbliche, quali la cessione di aree, l'accesso a finanziamenti agevolati o la concessione di titoli sociali per il pagamento del canone di affitto.
- Le modalità di attuazione degli interventi relativi ai servizi abitativi a canone convenzionato sono disciplinate da specifiche convenzioni stipulate tra il soggetto attuatore, il Comune nel quale l'intervento è realizzato e la Regione; in ogni caso, il reddito complessivo annuo dei fruitori non può superare gli € 40.000,00.
- Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato *20.000 abitazioni in affitto*, finalizzato ad incrementare l'offerta di alloggi da concedere in locazione a canone concordato attraverso l'acquisto, il recupero o la nuova costruzione di edifici destinati a rispondere alle esigenze di categorie sociali che hanno difficoltà a reperire alloggi a canoni accessibili, secondo le seguenti modalità:
 - locazione permanente: ISEE compreso tra € 17.500,00 ed € 19.500,00;

- locazione a termine (non inferiore ad 8 anni): ISEE compreso tra € 24.900,00 ed € 27.800,00.
- locazione con proprietà differita (non inferiore a 15 anni): ISEE compreso tra € 24.900,00 ed € 27.800,00.
- *Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica*: ha durata triennale, è approvato dal Consiglio regionale e costituisce il documento di riferimento per il coordinamento degli interventi regionali in materia.
- *Programma annuale di attuazione*: approvato dalla Giunta regionale, individua gli interventi ammessi a finanziamento, l'entità delle risorse finanziarie disponibili nonché i criteri per la localizzazione delle stesse e per la scelta dei soggetti attuatori.
- Istituzione delle *Aziende lombarde per l'edilizia residenziale (ALER)*, derivanti dalla trasformazione degli Istituti autonomi case popolari, sono enti pubblici di natura economica, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e organizzativa, patrimoniale e contabile e di proprio statuto approvato dalla Regione. Le ALER hanno il compito di soddisfare il fabbisogno di edilizia residenziale pubblica attraverso:
 - l'attuazione di interventi di edilizia pubblica, di recupero e di nuova costruzione;
 - la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica proprio e, se delegate, degli altri soggetti pubblici eventualmente interessati;
 - l'acquisizione di nuovo patrimonio o la dismissione di parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
- *Fondo per il sostegno all'affitto*, istituito in favore dei nuclei familiari in situazione economica disagiata, costretti ad accedere al mercato privato:
 - requisiti per l'accesso: possono presentare domanda i titolari di contratti d'affitto, regolarmente registrati, relativi ad immobili situati in Lombardia e destinati a residenza esclusiva e abitazione principale, che abbiano un reddito non superiore ad € 12.911,00 e che abitino in alloggi in affitto sul libero mercato; i richiedenti devono possedere la cittadinanza italiana, di uno Stato facente parte dell'Unione europea o di un altro Stato non comunitario, purché in regola con le norme vigenti relative all'ingresso e alla permanenza in Italia.
 - importo complessivamente stanziato per l'anno 2011: € 41.000.000,00.

Normativa di riferimento:

- L.R. 4 DICEMBRE 2009, N. 27 "TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"
- R.R. 10 FEBBRAIO 2004, N. 1 "CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"
- R.R. 20 GIUGNO 2011, N. 3 "MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 10 FEBBRAIO 2004, N. 1 ("CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA")
- D.G.R. 4 AGOSTO 2011, N. 2160 "DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLA QUANTIFICAZIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO PER IL RIPARTO AI COMUNI DEL FONDO STATALE E REGIONALE FINALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE – SCHEMA DI BANDO TIPO: ISTITUZIONE SPORTELLO AFFITTO ANNO 2011 – 12° EDIZIONE"
- D.G.R. 29 NOVEMBRE 2002, N. 7/11406 "PROGRAMMA NAZIONALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE DENOMINATO «20.000 ABITAZIONI IN AFFITTO» - PIANO OPERATIVO REGIONALE: APPROVAZIONE DELL'INVITO A PRESENTARE PROPOSTE"

- D.G.R. 19 DICEMBRE 2007, N. 8/6242 “PROGRAMMA NAZIONALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE DENOMINATO «20.000 ABITAZIONI IN AFFITTO» – ADEGUAMENTO DEI LIMITI REDDITUALI, ECONOMICI E PATRIMONIALI PER L’ACCESSO AGLI ALLOGGI”

11. Edilizia residenziale per minori

In materia di edilizia residenziale pubblica finalizzata all’accoglienza di minori, la Regione Lombardia ha legiferato individuando i seguenti parametri:

- Destinatari:
 - minori temporaneamente privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia contrastante con un armonico evolversi della personalità e del processo di socializzazione;
 - minori in situazione di disagio con necessità urgente di intervento di accoglienza al di fuori della famiglia di origine;
 - mamme con bambini in situazione di grave disagio;
 - giovani anche in prosieguo amministrativo.
- Tipologie:
 - *comunità educativa*: struttura di accoglienza, pubblica o privata, con finalità educative e sociali assicurate in forma continuativa attraverso personale qualificato;
 - *comunità familiare*: struttura di accoglienza, con finalità educative e sociali, realizzata senza fini di lucro da una famiglia presso la propria abitazione;
 - *alloggi per l’autonomia*: abitazioni destinate a giovani che abbiano compiuto la maggiore età, anche in prosieguo amministrativo, per i quali sia necessario un supporto per il raggiungimento dell’autonomia;
 - *centro diurno ricreativo*: si rivolge a minori dai 3 ai 16 anni, svolge funzioni educative, ricreative e di socializzazione rivolte a minori che, nel periodo di chiusura delle attività scolastiche, permangono nel proprio luogo di residenza, con l’obiettivo di prevenire situazioni di emarginazione e disagio sociale.
- *Progetto educativo individualizzato*: fascicolo personale elaborato per ogni minore, aggiornato annualmente, contenente gli obiettivi del servizio, le attività previste e il piano delle verifiche periodiche da effettuare.
- Formazione e aggiornamento del personale:
 - per la formazione: possesso di laurea o diploma professionale/istruzione superiore e 5 anni di comprovata esperienza in ambito socio educativo;
 - per l’aggiornamento: partecipazione a corsi o iniziative per un totale complessivo di ore comprese tra le 50 e le 100.

Normativa di riferimento:

- D.G.R. 16 FEBBRAIO 2005, N. 7/20762 “DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI PER L’AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI”

- D.G.R. 16 FEBBRAIO 2005, N. 7/20943 “DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L’ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER LA PRIMA INFANZIA, DEI SERVIZI SOCIALI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI E DEI SERVIZI SOCIALI PER PERSONE DISABILI”
- CIRC. REG. 14 GIUGNO 2007, N. 18 “INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI SOCIOEDUCATIVI AI FINI DELL’ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI PER MINORI E DISABILI AI SENSI DELLA DGR VII/20943 DEL 16 FEBBRAIO 2005: DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L’ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER LA PRIMA INFANZIA, DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI E DEI SERVIZI SOCIALI PER PERSONE DISABILI”
- D.G.R. 17 MARZO 2010, N. 11496 “DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI ESERCIZIO DELL’UNITÀ DI OFFERTA SOCIALE “CENTRO RICREATIVO DIURNO PER MINORI””

12. Edilizia scolastica

In materia di realizzazione e finanziamento di opere di edilizia scolastica, la Regione Lombardia ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Tipologie di opere finanziate: costruzione, completamento, ampliamento, adattamento e riadattamento di edifici scolastici.
- *Piano annuale di intervento ordinario*, elaborato ed approvato dalla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno e finalizzato a:
 - esecuzione di opere di edilizia scolastica che non possano essere differite per esigenze di igiene e sicurezza;
 - interventi di adattamento e riadattamento di edifici scolastici destinati alle scuole materne, statali o gestite da enti e istituzioni, e alla scuola dell’obbligo;
 - promozione, sperimentazione e realizzazione di impianti per il contenimento dei consumi energetici ed il ricorso a fonti di calore alternative.

Per l’annualità 2010, il contributo finanziario complessivamente stanziato è stato pari ad € 9.150.000,00.

- Istituzione del *Fondo per l’edilizia scolastica*, finalizzato alla realizzazione degli interventi in materia di edilizia scolastica, la cui dotazione per l’anno 2011 è stata di € 7.600.000,00.

Inoltre, nel più specifico ambito delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia, la Regione ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Requisiti per l’accesso: strutture aperte a bambini e bambine fino ai 3 anni di età.
- Tipologie:
 - *nido*: servizio di tipo diurno, pubblico o privato, la cui capacità ricettiva varia tra gli 11 ed i 60 bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni, con finalità educative e sociali. Collabora con le famiglie alla crescita e alla formazione dei minori, nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa. Svolge servizio di mensa e riposo, ed è aperto per non meno di 47 settimane all’anno.
 - *micro nido*: servizio di tipo diurno pubblico, privato o promosso e gestito da associazioni di famiglie, la cui capacità ricettiva massima è di 10 bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni, con finalità educative e sociali. Si distingue dal nido per il fatto di essere inserito in contesti aziendali, al fine di agevolare i genitori

nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Svolge servizio di mensa e riposo, ed è aperto per non meno di 45 settimane all'anno.

- *centro per la prima infanzia*: servizio assimilabile a quello del nido, offre un servizio temporaneo di assistenza educativa e di socializzazione, accogliendo in maniera non continuativa bambini di età compresa tra 0 e 3 anni con una capacità ricettiva non superiore a 30 posti, per un massimo di quattro ore consecutive. Non fornisce servizio di somministrazione dei pasti.
- *nido famiglia*: servizio di nido domiciliare con finalità educative e sociali per un massimo di 5 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, svolto senza fini di lucro e promosso da famiglie o associazioni familiari che scelgono il modello educativo e gestionale ritenuto più idoneo per i minori, nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa.
- *Carta dei servizi*, adottata da ogni struttura che eroghi servizi destinati alla prima infanzia, ad eccezione dei nidi famiglia, in cui devono essere illustrati i servizi offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, le prestazioni erogate, l'ammontare della retta.
- Stipula di convenzioni di durata triennale – a decorrere dall'anno 2010 – tra Comuni e gestori di unità di offerta private per la prima infanzia, finalizzate all'aumento dell'offerta di servizi a disposizione di famiglie con figli di età compresa tra 3 e 36 mesi. Per la realizzazione delle convenzioni, le risorse statali complessivamente stanziare in favore della Regione Lombardia sono state pari ad € 37.855.537,00.

Normativa di riferimento:

- L.R. 6 AGOSTO 2007, N. 19 “NORME SUL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA”
- D.G.R. 10 FEBBRAIO 2010, N. 11254 “DETERMINAZIONE IN MERITO AD INTERVENTI ORDINARI ED URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA – FONDI BILANCIO ANNO 2010 (L.R. 70/1980, L.R. 1/2000)”
- CIRC. REG. 11 FEBBRAIO 2010, N. 3 “L.R. 6 GIUGNO 1980 E L.R. 12 LUGLIO 1974, N. 40 TITOLO II – PIANO INTERVENTO ORDINARIO ANNO 2010 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA MINORE”
- L.R. 17 MAGGIO 1980, N. 57 “DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1044, E LEGGE 29 NOVEMBRE 1977, N. 891 IN MATERIA DI ASILI NIDO”
- D.G.R. 11 FEBBRAIO 2005, N. 7/20588 “DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER LA PRIMA INFANZIA”
- CIRC. REG. 18 OTTOBRE 2005, N. 45 “ATTUAZIONE DELLA DELIB. G.R. N. 7/20588 DELL'11 FEBBRAIO 2005 “DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER LA PRIMA INFANZIA”: INDICAZIONI, CHIARIMENTI, ULTERIORI SPECIFICAZIONI”
- CIRC. REG. 12 LUGLIO 2007, N. 25 “ULTERIORI INDICAZIONI PER I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA”
- D.G.R. 16 FEBBRAIO 2005, N. 7/20943 “DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER LA PRIMA INFANZIA, DEI SERVIZI SOCIALI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI E DEI SERVIZI SOCIALI PER PERSONE DISABILI”
- CIRC. REG. 14 GIUGNO 2007, N. 18 “INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI SOCIO-EDUCATIVI AI FINI DELL'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI PER MINORI E DISABILI AI SENSI DELLA DELIB.G.R. N. 7/20943 DEL 16 FEBBRAIO 2005: “DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER LA PRIMA INFANZIA, DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PER MINORI E DEI SERVIZI SOCIALI PER PERSONE DISABILI”

- D.G.R. 3 FEBBRAIO 2010, N. 11152 “DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’ATTUAZIONE DELL’AZIONE: ACQUISTO DA PARTE DEL SISTEMA PUBBLICO DI POSTI GIÀ AUTORIZZATI NELLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIO EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA DEL SISTEMA PRIVATO, AI SENSI DELLA DGR 8243 DEL 22 OTTOBRE 2008 ‘REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ATTUAZIONE DELLA DGR N. 6001/07 E DELL’INTESA DEL 14 FEBBRAIO 2008”

13. Interventi e servizi sociali alla persona

La Regione Lombardia, al fine di promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale della persona e di prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio dovute a condizioni economiche, psico-fisiche o sociali, ha legiferato introducendo i seguenti parametri:

- Destinatari: cittadini italiani e comunitari residenti o temporaneamente presenti in Lombardia, cittadini non comunitari in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti in Lombardia, profughi, rifugiati, richiedenti asilo, stranieri con permesso umanitario.
- *Buona famiglia*: contributo regionale erogato alle famiglie lombarde con almeno un figlio minore, che si fanno carico del pagamento della retta di un familiare anziano e/o disabile ricoverato in una struttura residenziale in Lombardia, sulla base dei seguenti criteri:
 - reddito ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 22.000,00;
 - misura del contributo: pari ad € 1.300,00;
 - stanziamento regionale complessivo, pari ad € 17.000.000,00 (anno 2010).
- Contributi regionali straordinari alla locazione in favore di:
 - nuclei familiari in affitto, nei quali almeno un componente abbia subito un provvedimento di licenziamento o messa in mobilità dal 1° gennaio 2009, ai quali viene corrisposto un contributo *una tantum* pari ad € 1.500,00;
 - nuclei familiari che, a seguito di una riduzione del reddito familiare, siano stati sottoposti a procedura di sfratto esecutivo dal 1° gennaio 2010, ai quali viene corrisposto un contributo *una tantum* pari ad € 2.000,00.
- Contributi regionali in favore di enti non profit che svolgano attività di recupero di eccedenze alimentari per la loro redistribuzione ai soggetti in stato di indigenza:
 - finalità: rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio delle persone e delle famiglie, legate a necessità di natura alimentare;
 - tipologie di interventi: incrementare la raccolta di prodotti, migliorare la capacità ricettiva di prodotti, potenziare il servizio di consegna, migliorare la collaborazione con le associazioni territoriali;
 - *Programma triennale di interventi 2007/2009*, per la realizzazione del quale lo stanziamento finanziario complessivo è stato pari ad € 2.100.000,00.
- Contributi regionali per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, in favore di famiglie di persone con disabilità o del singolo soggetto disabile, finalizzate ad estendere l’abilità della persona:
 - beneficiari: tutte le persone disabili che vivano sole o in famiglia, con priorità per la fascia d’età 0-64 anni;

- misura del contributo: da un minimo di € 260,00 fino ad un massimo di € 15.500,00;
- stanziamento finanziario complessivo: pari ad € 2.145.000,00 (anno 2008).
- Strutture residenziali e semiresidenziali per persone disabili:
 - *Centro socioeducativo*: servizio diurno per disabili la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio sanitario, che eroga interventi socio-educativi o socio animativi. E' aperto almeno 47 settimane all'anno e la capacità ricettiva è di 30 utenti.
 - *Comunità di accoglienza*: struttura residenziale di accoglienza per disabili la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio sanitario, che eroga interventi educativi e sociali in forma continuativa. E' aperta 365 giorni all'anno e la capacità ricettiva è di 10 utenti.
 - *Servizio di formazione all'autonomia*: servizio sociale rivolto a persone disabili di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni (o di età superiore ai 35 anni se vittime di traumi o patologie invalidanti) che non necessino di servizi ad alta protezione. Erogare interventi socio educativi e socio formativi individualizzati, a supporto e sviluppo di abilità utili a favorire l'inclusione sociale potenziando l'autonomia personale.
- Strutture residenziali e semiresidenziali per persone anziane:
 - *Centro diurno*: servizio di assistenza a carattere integrativo, di sostegno alla vita domestica e di relazione che eroga prestazioni polifunzionali finalizzate ad assicurare agli anziani effettive possibilità di vita autonoma e sociale, favorendo il rapporto di comunicazione interpersonale e le attività ricreative e culturali.
 - *Alloggio protetto*: struttura costituita da più unità abitative indipendenti, date in locazione ad anziani di età superiore ai 65 anni con fragilità sociali, che si configura come un sostegno sussidiario alle persone anziane che consenta loro di rimanere nel proprio contesto di vita, ma in ambiente controllato e protetto prevenendo situazioni di emarginazione e disagio sociale.
- *Piano di Zona*: approvato dall'Assemblea distrettuale dei sindaci, costituisce lo strumento di programmazione a livello locale, definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento e individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione; ha valenza triennale, con possibilità di aggiornamento annuale.
- *Sistema informativo della rete sociale e sociosanitaria*, finalizzato alla rilevazione dei bisogni, della loro congruità rispetto all'offerta e al monitoraggio dell'appropriatezza e dell'efficacia delle prestazioni.
- Istituzione dell'*Osservatorio regionale sulle dipendenze*, finalizzato alla conoscenza e al monitoraggio del fenomeno, nonché alla misurazione dell'efficacia delle politiche poste in essere per contrastarlo.

Normativa di riferimento:

- L.R. 12 MARZO 2008, N. 3 "GOVERNO DELLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE E SOCIOSANITARIO"
- CIRC. REG. 7 APRILE 2008, N. 5 "PRIME INDICAZIONI SUI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE IN OTTEMPERANZA ALLA L.R. 12 MARZO 2008, N. 3 "GOVERNO DELLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE E SOCIOSANITARIO"
- CIRC. REG. 20 GIUGNO 2008, N. 8 "SECONDA CIRCOLARE APPLICATIVA DELLA L.R. N. 3/2008 "GOVERNO DELLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE E SOCIOSANITARIO"

- D.G.R. 3 FEBBRAIO 2010, N. 8/11197 “DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL BUONO FAMIGLIA PER L’ANNO 2010”
- D.G.R. 30 MARZO 2011, N. 1498 “AGGIORNAMENTO DELLE MODALITÀ PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI, IN RELAZIONE ALLA MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO AI CITTADINI IN AFFITTO”
- L.R. 11 DICEMBRE 2006, N. 25 “POLITICHE REGIONALI DI INTERVENTO CONTRO LA POVERTÀ ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARE AI FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE”
- D.G.R. 26 GIUGNO 2007, N. 8/5003 “PROGRAMMA DI INTERVENTI CONTRO LA POVERTÀ ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ DI RECUPERO E DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE AI SENSI DELLA L.R. N. 25/2006”
- DECRETO 4 AGOSTO 2008, N. 8594 “MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITÀ O AL SINGOLO SOGGETTO DISABILE PER L’ACQUISTO DI STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI. ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE ALLE ASL ED AL COMUNE DI MILANO DELLE RELATIVE RISORSE REGIONALI PER L’ANNO 2008”
- D.G.R. 16 FEBBRAIO 2005, N. 7/20763 “DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI PER L’AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER LE PERSONE DISABILI”
- D.G.R. 13 GIUGNO 2008, N. 8/7433 “DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIALE “SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA PER LE PERSONE DISABILI”
- CIRC. REG. 24 AGOSTO 2005, N. 35 “PRIMI INDIRIZZI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E CONTRATTO IN AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE”
- D.G.R. 17 MARZO 2010, N. 8/11497 “DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI ESERCIZIO DELL’UNITÀ DI OFFERTA SOCIALE “ALLOGGIO PROTETTO PER ANZIANI”

14. Politiche regionali per minori e famiglie

Nell’ambito della programmazione regionale di interventi in favore di minori e famiglie, la Regione Lombardia ha legiferato introducendo le seguenti misure di sostegno:

- Contributi per agevolare l’accesso alla proprietà della prima casa di abitazione:
 - destinatari: giovani coppie; gestanti sole; genitore solo con uno o più figli a carico; nuclei familiari con almeno tre figli;
 - requisiti: essere cittadini italiani, europei o stranieri in possesso di carta o permesso di soggiorno almeno biennale; non aver usufruito di altre agevolazioni per le stesse finalità; non possedere altro alloggio adeguato nel territorio della Regione; avere un ISEE non superiore ad € 35.000,00;
 - tipologie di interventi: acquisto, costruzione o recupero edilizio della prima casa;
 - misura del contributo: tra € 5.000,00 ed € 6.000,00, a seconda del valore dell’alloggio che, in ogni caso, non può essere superiore ad € 280.000,00;
 - stanziamento finanziario complessivo: pari ad € 10.000.000,00 (anno 2010).
- Istituzione del *Fondo Nasko*, finalizzato al finanziamento di interventi a tutela della maternità ed a favore della natalità, volti a sostenere socialmente ed economicamente le madri in gravidanza che, trovandosi in difficoltà sociali ed economiche, scelgano comunque di non ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza:

- requisiti: residenza sul territorio regionale; certificazione sanitaria che attesti una gravidanza entro il 90° giorno; effettiva partecipazione della madre al progetto di aiuto concordato.
- misura del contributo: € 4.500,00 per ogni madre, erogati attraverso un sostegno mensile di € 250,00 per un massimo 18 mesi, suddivisi tra il periodo precedente il parto ed il periodo successivo alla nascita del bambino.
- stanziamento finanziario complessivo: pari ad € 5.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2011 e 2012.
- Contributi per progetti in sostegno della maternità:
 - destinatari: associazioni di solidarietà familiare, di promozione sociale, cooperative sociali, volontariato, enti privati ed ecclesiastici, associazioni femminili.
 - tipologie di interventi: prevenire e rimuovere le difficoltà che potrebbero indurre la madre all'interruzione di gravidanza; predisporre ed organizzare, per ogni famiglia che lo richieda, un piano personalizzato di sostegno psicologico, socioassistenziale e sanitario.
 - misura del contributo: non superiore all'80% del costo complessivo del progetto e fino ad un massimo di € 200.000,00.
 - stanziamento regionale complessivo: pari ad € 5.000.000,00 (anno 2008).
- Istituzione della *Dote Conciliazione*, finalizzata all'erogazione di contributi che facilitino la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro:
 - destinatari: madri lavoratrici che non usufruiscano del part time; madri che avviino un'attività imprenditoriale, madri imprenditrici da non oltre 12 mesi, dipendenti di imprese in fase di start up e libere professioniste.
 - misura del contributo: pari ad € 1.600,00, erogati in rate mensili di € 200,00 per una durata massima di 8 mesi e non oltre il compimento del 1° anno di vita del figlio.
- Erogazione sperimentale del *prestito sull'onore* relativo ai costi per l'educazione ed il mantenimento dei figli nelle famiglie numerose in situazione di temporanea difficoltà economica:
 - destinatari: nuclei familiari residenti in Lombardia con almeno tre figli di età inferiore a 18 anni e con reddito ISEE non superiore ad € 41.316,55, che non abbiano già ottenuto agevolazioni della stessa natura;
 - tipologia di contributo: prestito in denaro senza interessi, da restituire in rate mensili in non più di 5 anni;
 - misura del contributo: può variare da € 2.582,00 a € 7.746,00.
- Contributi per sostenere progetti sperimentali finalizzati alla creazione di reti di solidarietà tra le famiglie nonché allo sviluppo dell'associazionismo familiare, con l'obiettivo di favorire forme di auto-organizzazione e di aiuto solidale:
 - destinatari: associazioni di solidarietà familiare, di promozione sociale, cooperative sociali, volontariato, enti privati ed ecclesiastici, associazioni femminili.
 - tipologie di interventi: combattere il fenomeno della dispersione scolastica; attivare esperienze di associazionismo sociale, finalizzato a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nella cura familiare; promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi.
 - misura del contributo: non superiore al 70% del costo complessivo del progetto.
 - stanziamento finanziario complessivo: pari ad € 7.000.000,00 (anno 2010).

A completamento del quadro descritto, la Regione ha inoltre previsto:

- Istituzione del *Comitato di coordinamento per l'attuazione delle politiche intersettoriali destinate ai minori*, composto dalle Direzioni generali che attuano interventi in ambito minorile, con il compito di esprimere parere tecnico preventivo sugli atti di programmazione, proposte di legge e provvedimenti in materia di minori.
- Istituzione dell'*Osservatorio della Regione Lombardia per l'infanzia e l'adolescenza*, coordinato dalla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, con il compito di analizzare, monitorare ed interpretare i fenomeni inerenti alla realtà minorile, per fornire alla Regione strumenti idonei per l'adozione delle scelte strategiche.

Normativa di riferimento:

- L.R. 14 DICEMBRE 2004, N. 34 "POLITICHE REGIONALI PER I MINORI"
- L.R. 6 DICEMBRE 1999, N. 23 "POLITICHE REGIONALI PER LA FAMIGLIA"
- D. DIRIG. REG. 12 NOVEMBRE 2010, N. 11477 "INDIZIONE «DECIMO BANDO» APPROVATO CON DELIB.G.R. N. 9/738 DEL 3 NOVEMBRE 2010 PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER AGEVOLARE L'ACCESSO ED IL RECUPERO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 L.R. 6 DICEMBRE 1999, N. 23"
- D.G.R. 31 MAGGIO 2010, N. 9/84 "DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI A TUTELA DELLA MATERNITÀ E A FAVORE DELLA NATALITÀ"
- D.G.R. 20 LUGLIO 2011, N. 9/2013 "DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA PROSECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI A TUTELA DELLA MATERNITÀ E A FAVORE DELLA NATALITÀ"
- D.G.R. 5 MARZO 2008, N. 8/6742 "FARE RETE E DARE TUTELA E SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ - DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI A CARATTERE SPERIMENTALE, COORDINATA A LIVELLO REGIONALE, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 9, LETTERE A) E D) DELLA L.R. N. 23/1999 "POLITICHE REGIONALI PER LA FAMIGLIA"
- D.G.R. 20 APRILE 2011, N. 9/1576 "DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO - EX DELIB.G.R. N. 9/381 DEL 2010"
- D.G.R. 15 NOVEMBRE 2006, N. 8/3519 "ESTENSIONE SPERIMENTALE DELL'EROGAZIONE DEL PRESTITO SULL'ONORE ALL'EVENTO "COSTI PER L'EDUCAZIONE DEI FIGLI NELLE FAMIGLIE NUMEROSE", L.R. 6 DICEMBRE 1999 N. 23 "POLITICHE REGIONALI PER LA FAMIGLIA"
- CIRC. REG. 18 DICEMBRE 2006, N. 31 "INDIRIZZI PER LA SPERIMENTAZIONE DI TITOLI SOCIALI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E IN VIA PRINCIPALE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE"
- D.G.R. 3 FEBBRAIO 2010, N. 8/11140 "MODALITÀ PER LA VALUTAZIONE E IL COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI INNOVATIVI RELATIVI ALLE POLITICHE REGIONALI PER LA FAMIGLIA (ART. 4, COMMA 2, LETT. G), L.R. N. 23/1999 E ART. 36, COMMA 1, LETT. A) E B), L.R. N. 1/2008)"
- D.G.R. 22 DICEMBRE 2005, N. 8/1518 "PRIME INDICAZIONI PER L'AVVIO DELL'OSSERVATORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 9, L.R. N. 34/2004 "POLITICHE REGIONALI SUI MINORI"
- D.G.R. 22 DICEMBRE 2005, N. 8/1517 "INDICAZIONI PER LA COMPOSIZIONE E LE MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL "COMITATO DI COORDINAMENTO", EX ART. 8 DELLA L.R. 14 DICEMBRE 2004, N. 34"

15. Educazione alla legalità

La regione Lombardia, al fine di contribuire all'educazione alla legalità in tutte le sue forme e, in particolare, al contrasto a fenomeni di bullismo e devianze giovanili, ha previsto le seguenti misure:

- Contributi regionali a sostegno delle scuole di ogni ordine e grado per l'educazione alla legalità:
 - Beneficiari: associazioni, enti, istituti di ricerca, università e istituti scolastici, enti locali, rappresentanti della Chiesa cattolica o di altri enti di culto, purché operanti nel territorio regionale.
 - Condizioni per l'accesso: documentare almeno due anni consecutivi di attività ed iniziative sul tema; prevedere nello Statuto (o nel programma di attività, per gli istituti scolastici) attività di educazione alla legalità; avere già svolto attività documentabili in materia.
 - Tipologie di interventi:
 - i. attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sul tema;
 - ii. attività di ricerca, documentazione e informazione;
 - iii. iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile e democratica e al rispetto delle diversità;
 - iv. valorizzazione di tesi di laurea e ricerche sul tema;
 - v. corsi di aggiornamento per il personale docente;
 - vi. organizzazione di incontri e manifestazioni per sensibilizzare la popolazione sul tema;
 - vii. promozione di gemellaggi tra scuole diverse per favorire il confronto tra studenti lombardi e di altre Regioni.
 - Stanziamento regionale complessivo per la realizzazione delle iniziative illustrate: pari ad € 500.000,00 (esercizio finanziario 2011).
- Istituzione della *Giornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime*, da celebrare il 21 marzo di ogni anno con l'obiettivo di promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità.
- Istituzione dell'*Osservatorio in materia di legalità* che, entro il 1° marzo di ogni anno, redige una relazione sugli interventi previsti dalle disposizioni regionali in materia, da inviare ai Presidenti di Giunta e Consiglio regionale.

Normativa di riferimento:

- L.R. 14 FEBBRAIO 2011, N. 2 "AZIONI ORIENTATE VERSO L'EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ"

16. Interventi a sostegno degli stranieri e degli immigrati

La Regione Lombardia, nell'ambito delle proprie attribuzioni e in armonia con la normativa europea e nazionale, ha promosso iniziative per il superamento delle difficoltà specifiche inerenti le condizioni degli immigrati extracomunitari in Lombardia e delle loro famiglie, introducendo i seguenti parametri:

- Destinatari: immigrati che provengano da Paesi extracomunitari e dimorino nel territorio regionale. Sono esclusi i lavoratori frontalieri, gli artisti e i professionisti che soggiornino in Lombardia per un breve periodo e i lavoratori occupati in organizzazioni o imprese straniere ammessi in Italia per un periodo di tempo determinato.
- Istituzione della *Consulta regionale per i problemi degli immigrati extracomunitari in Lombardia*, organo di consultazione e partecipazione con il compito di esprimere pareri sull'adozione di interventi, iniziative e provvedimenti in materia.
- Istituzione del *Comitato tecnico-interdisciplinare per gli immigrati extracomunitari in Lombardia*, per lo svolgimento dell'attività istruttoria e propositiva nell'ambito della predisposizione delle iniziative regionali in materia.
- Istituzione dell'*Osservatorio regionale per l'integrazione e la multi etnicità*, per lo svolgimento di attività di ricerca, studio e analisi dell'evoluzione del fenomeno dell'immigrazione.
- *Programma regionale annuale degli interventi*: predisposto e attuato dalla Giunta regionale sentito il parere della Consulta regionale, individua le seguenti aree di intervento:
 - favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, anche nei Paesi di origine;
 - privilegiare le iniziative di formazione professionale realizzate nei Paesi di origine;
 - mantenere la stabilità della permanenza legale ed evitare ricadute nell'illegalità;
 - assicurare l'esercizio dei diritti-doveri previsti dalla legge per gli immigrati;
 - favorire lo studio della lingua italiana e della cultura nazionale locale;
 - favorire il rientro nei Paesi di origine o il passaggio in altri Paesi in cui venga garantito un lavoro almeno triennale attraverso accordi di cooperazione internazionale;
 - assicurare il controllo sulle illegalità connesse al fenomeno migratorio e la risoluzione delle stesse in cooperazione con le autorità competenti;
 - realizzare progetti per gli immigrati che possano dimostrare un regolare contratto di lavoro e di locazione.
- Contributi regionali straordinari per *servizi socio assistenziali*:
 - concessi a comuni, consorzi di comuni o enti responsabili dei servizi di zona per l'istituzione di servizi sociali o il potenziamento di servizi sanitari destinati agli immigrati;
 - erogazione dei contributi a seguito di: relazione sull'iniziativa svolta; presentazione degli atti che attestino l'affidamento dell'iniziativa; rendiconto delle spese totali con relativa documentazione contabile.
 - misura del contributo: non inferiore al 50% e non superiore all'80% della spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento.
- Contributi regionali per *interventi straordinari nel settore abitativo*:
 - concessi a comuni, consorzi di comuni o enti morali pubblici o privati per opere di risanamento igienico sanitario di alloggi da destinare ad abitazioni degli immigrati extracomunitari;
 - erogazione dei contributi a seguito di: presentazione della documentazione richiesta; sottoscrizione di un'apposita convenzione tra Regione Lombardia ed ente beneficiario; erogazione del 75% del contributo previa presentazione del verbale di consegna o inizio lavori; erogazione del restante 25% previo invio della documentazione attestante la fine dei lavori.
 - misura del contributo: non inferiore al 50% e non superiore all'80% della spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento.
- Contributi regionali per *interventi per la promozione dell'associazionismo*:

- concessi ad associazioni, enti o istituzioni, anche a carattere nazionale o costituiti dagli immigrati stessi, aventi sede nel territorio regionale per iniziative sociali, culturali o assistenziali a favore degli immigrati;
- erogazione dei contributi a seguito di: certificazione prefettizia antimafia; relazione sull'iniziativa svolta; rendiconto delle spese totali e relativa documentazione contabile.
- Stanziamento finanziario complessivo per gli interventi concernenti l'immigrazione: pari ad € 8.209.551,05, di cui € 6.841.292,54 provenienti dal Fondo nazionale per le politiche migratorie ed € 1.368.258,51 quale cofinanziamento regionale (anno 2001).
- *Programma di sperimentazione per interventi di integrazione e inserimento sociale:*
 - tipologie di interventi: diffusione di informazioni sul mercato dell'alloggio; sostegno psicologico a minori, adolescenti e loro famiglie; incremento di mediatori culturali e linguistici; laboratori socio-educativi per minori e a sostegno della genitorialità; servizio telefonico plurilingue di pronta informazione su permanenza e accesso ai servizi; apprendimento della lingua e della cultura italiana; monitoraggio e verifica dei risultati ottenuti.
 - stanziamento finanziario complessivo: pari ad € 1.094.400,00 (anno 2008).
- Programma di sperimentazione denominato *Certifica il tuo italiano*, finalizzato a garantire agli adulti immigrati provenienti da Paesi terzi e regolarmente presenti in Lombardia, percorsi di apprendimento linguistico e culturale necessari per lavorare e vivere in Italia, per il quale lo stanziamento finanziario complessivo è stato pari ad € 1.097.200,00 (anno 2011).

Normativa di riferimento:

- L.R. 4 LUGLIO 1988, N. 38 "INTERVENTI A TUTELA DEGLI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI IN LOMBARDIA E DELLE LORO FAMIGLIE"
- D.G.R. 1 OTTOBRE 2001, N. 7/6261 "ATTUAZIONE PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INTERVENTI CONCERNENTI L'IMMIGRAZIONE – ANNO 2001"
- D.G.R. 7 APRILE 1994, N. 5/51034 "APPROVAZIONE DI CRITERI E PROCEDURE PER LA RICHIESTA E L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE LOMBARDIA 4 LUGLIO 1988, N. 38 CONCERNENTE "INTERVENTI A TUTELA DEGLI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI IN LOMBARDIA E DELLE LORO FAMIGLIE"
- D.G.R. 13 GIUGNO 2008, N. 7435 "DETERMINAZIONE IN MERITO ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE MINISTERIALI DESTINATE ALLA GESTIONE DEI FLUSSI 2006: PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE"
- D.G.R. 29 GIUGNO 2011, N. 1924 "ACQUISIZIONE RISORSE AGGIUNTIVE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI FINALIZZATO ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA – PROGETTO REGIONALE "CERTIFICA IL TUO ITALIANO"

17. Popolazioni nomadi e seminomadi

La Regione Lombardia, nel rispetto delle dichiarazioni e delle convenzioni internazionali che tutelano i diritti dell'uomo, riconosce il diritto al nomadismo e l'identità culturale delle popolazioni nomadi e seminomadi, legiferando in materia come segue:

- Beneficiari: nomadi e seminomadi, anche se sprovvisti di cittadinanza italiana, purché in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno degli stranieri in Italia.
- Politiche di intervento:
 - realizzazione di campi di sosta o di transito, ubicati in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione urbanistica e facilitare la partecipazione dei nomadi alla vita sociale;
 - accesso ai servizi sociosanitari, estesi anche ai nomadi sprovvisti di cittadinanza italiana, per i quali si applicano le disposizioni vigenti per i cittadini stranieri e per gli apolidi. Tale disposizione non trova applicazione per gli interventi sanitari urgenti;
 - iniziative nel campo scolastico e professionale, attraverso la stipula di apposite convenzioni con i Comuni maggiormente interessati dal fenomeno, che concorrono alla gestione e al finanziamento delle iniziative congiunte;
 - tutela dei minori: individuare di situazioni a rischio e situazioni di disagio sociale; collaborare con gli organismi istituzionali che hanno in carico il minore per il recupero sociale dello stesso; stimolare l'accesso dei minori alle unità di offerta del territorio.
- Contributi regionali in conto capitale, erogati ai Comuni che ne facciano richiesta per la realizzazione di campi di sosta o di transito.
- Organismi consultivi:
 - *Consulta regionale per il nomadismo*, istituita presso la Giunta regionale con il compito di definire e valutare gli obiettivi strategici e di elaborare politiche di intervento in materia.
 - *Comitato tecnico*, istituito presso la Giunta regionale con il compito di promuovere indagini conoscitive sulla consistenza, distribuzione e mobilità delle popolazioni nomadi sul territorio lombardo, predisporre atti e provvedimenti ed elaborare proposte in materia.
- Previsione di un *Piano triennale* di interventi, proposto dalla Giunta regionale al Consiglio, sentita la Consulta regionale e il Comitato tecnico, finalizzato all'individuazione degli obiettivi e delle politiche di intervento prioritarie.
- Progetto sperimentale *Valore lavoro*, finalizzato all'inserimento sociale e lavorativo di rom e sinti presenti sul territorio regionale:
 - destinatari: giovani e adulti, rom e sinti, da avviare al lavoro e/o in situazione di precarietà lavorativa, con particolare attenzione alle donne.
 - tipologie di interventi:
 - i. inserimento lavorativo: tirocini formativi, stage di orientamento, preinserimento lavorativo, apprendistato, servizi di informazione, formazione ed accompagnamento, anche attraverso l'utilizzo di mediatori culturali;
 - ii. sensibilizzazione sui luoghi di lavoro, attraverso il coinvolgimento dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni rappresentative delle comunità rom e sinti.
 - stanziamento finanziario complessivo, pari ad € 498.000,00 (anno 2009).

Normativa di riferimento:

- L.R. 22 DICEMBRE 1989, N. 77 “AZIONE REGIONALE PER LA TUTELA DELLE POPOLAZIONI APPARTENENTI ALLE “ETNIE TRADIZIONALMENTE NOMADI E SEMINOMADI””
- D.G.R. 6 MAGGIO 2009, N. 9391 “DETERMINAZIONE IN MERITO ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DESTINATE ALL’ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI IN MATERIA DI INSERIMENTO LAVORATIVO A FASCE SVANTAGGIATE DELLA POPOLAZIONE”